



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Sicilia	Legge n. 12 del 12/05/2022	BUR n°22 del 20/05/2022
ID:SI22012	Proposta DAR: Rinuncia impugnativa	(Scadenza 19/07/2022)

Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 Luglio 2022, il Governo ha deliberato l'impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale della Legge regione Siciliana n. 12 del 12/05/2022 pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 20/05/2022 recante 'Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea'.

Il Ministero dell'Economia aveva sollevato profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 3, concernente le "Politiche regionali per la promozione della Dieta Mediterranea", e all'art. 4, concernente la "Rete operativa della Dieta Mediterranea", della legge in esame, i quali prevedono l'adozione di un programma regionale volto ad individuare gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della Dieta Mediterranea, senza tuttavia riportare alcuna disposizione finanziaria. Pur essendo suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio regionale, tale disposizione, quindi, non quantifica tuttavia la spesa né individua idonea copertura finanziaria per farvi fronte.

La disposizione è stata quindi impugnata poiché prevedeva oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria e, conseguentemente, tali da porsi in contrasto con l'articolo 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che dispone, al comma 1: "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali", e, al comma 2: "ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di

copertura previste dall'articolo 17.” Ciò comportava conseguentemente la violazione del principio di copertura finanziaria di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Successivamente la Regione Siciliana con legge del 10 agosto 2022, n.16, “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n.13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n.14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie”, ha indicato, attraverso l’art. 13, comma 100 “Integrazione della copertura finanziaria della legge 12/2022 del 22/03/2022”, specifiche voci di bilancio (Missione 16, Programma 1, capitolo 142602), per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 12, nel senso ritenuto soddisfattivo e coerente con le osservazioni formulate da parte del Ministero dell'Economia.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 ottobre 2022 ha deliberato la non impugnativa del summenzionato articolo l’art. 13, comma 100. Considerato, pertanto, che è venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso pendente dinanzi alla Corte Costituzionale con riferimento all’articolo 3 e 4, visto il parere del Ministero dell’Economia e acquisite, peraltro, le rassicurazioni da parte della Regione Siciliana circa la non applicazione “medio tempore” delle norme impugnate, sussistono i presupposti per la rinuncia all’impugnativa pendente. Si propone, pertanto, la rinuncia totale all’impugnativa della legge regionale n. 12 del 2022 'Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea'.